

CONTRATTO

TRA

AUTOMOBILE CLUB ROMA, ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, con sede in Roma e domiciliato, ai fini del presente atto, in Roma, Via Parigi, 11, P. IVA 00898491006 C.F. 00460880586, in persona del Presidente e legale rappresentante, dott.ssa Giuseppina Fusco, (nel seguito per brevità “ACR”, oppure “Committente”);

E

La Società **Axed Academy SRL** con sede a Latina (LT) in Corso Giacomo Matteotti 61, C.F 02281750592 / P.IVA 02281750592 in persona del rappresentante legale dott. Marco Di Pietro, (nel seguito per brevità anche “Società”);

entrambe congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le Parti;

PREMESSO CHE

- a) ACR, Ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665;
- b) che il Consiglio Direttivo dell’A.C. Roma, con delibera del 25 giugno 2024, ha autorizzato la partecipazione dell’A.C. all’evento “Motori Capitale”, che si terrà presso la Fiera di Roma il 21/22 settembre 2024, in ragione della rispondenza della manifestazione agli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2023-2025, approvati dall’Assemblea il 27 aprile 2022 e, in particolare, “l’incremento delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio del Paese costituito dai veicoli di interesse storico e culturale in collaborazione con il Club “ACI Storico”;
- c) che il Consiglio Direttivo ha autorizzato l’affidamento dei servizi necessari per la realizzazione di tavole rotonde sulle tematiche connesse al motorismo storico, articolata nella definizione del programma e dei contenuti, reperimento e invito dei relatori, moderatore e regia generale dell’evento;
- d) che in esito alla trattativa diretta condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Società è risultata affidataria dei servizi necessari all’Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art: 1 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la prestazione dei servizi di seguito riportati:

- predisposizione, in accordo con l’Automobile Club Roma, del programma di calendario delle tavole rotonde da svolgersi presso lo stand AC Roma – ACI

Storico nell'ambito dell'evento "Motori Capitale" 2024, presso la Fiera di Roma - 21/22 settembre 2024;

- individuazione e invito dei relatori con gestione delle conferme e comunicazione all'Automobile Club Roma delle eventuali esigenze connesse all'ospitalità;
- individuazione e preparazione dei contenuti espositivi e dei dibattiti/talk;
- predisposizione di eventuale cartaceo o audiovisivo da distribuire o divulgare nell'ambito dell'evento;
- speaker e moderatore delle tavole rotonde;
- coordinamento generale, anche in accordo con gli organizzatori.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione della manifestazione, in programma per il 21/22 settembre 2024.

Art. 3 - Corrispettivo

Quale corrispettivo onnicomprensivo per servizi di cui al presente contratto ACR si impegna a pagare alla Società un importo stabilito in **euro 7.000,00 (settemila/00)** oltre IVA.

Sulla base della vigente normativa, il pagamento sarà eseguito al termine della prestazione.

Le fatture dovranno riportare la causale di pagamento con indicazione del Codice Identificativo Gara **B2798E8EFD** ed essere intestate a: Automobile Club Roma, Via Parigi, 11 - CF 00460880586 e P. IVA 00898491006. La fattura dovrà essere emessa e trasmessa esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008 utilizzando il Codice Univoco **UFADKV**.

ACR effettuerà il pagamento a 30 gg dalla data di ricezione della fattura previa verifica della regolarità contributiva (consultazione DURC con esito regolare) e verifica presso Agenzia delle Entrate per pagamenti superiori a € 5.000.

ACR è ricompreso tra i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo della c.d. scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del d.P.R. 633/1972, pertanto, le fatture emesse nei confronti di ACR saranno soggette alla disciplina dello "split payment" e dovranno esporre i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto (aliquota applicabile e imposta) ed evidenziare la dicitura "*fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (o split payment) ai sensi dell'art. 3 del d.l. 16 ottobre 2017 n. 148*".

Le fatture inviate ad ACR saranno accettate, solo ed esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa su riportata. Quelle non conformi saranno respinte.

Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente Contratto la Società dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 94 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex art.* 1456 cod.civ.

A tal fine presta fede il modulo di dichiarazione del conto dedicato inviato all'Ente in sede di Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG assegnato alla presente procedura. La Società si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione al Committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 – Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata dalla Società ACR dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023.

La Società resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ACR per la prestazione oggetto di subappalto. Il Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Art. 6 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non potrà essere ceduto o trasferito. Nel caso di cessione, l'ACR ha la facoltà di dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto con effetto immediato ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 7 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori

L'ACR è esonerato da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dalla Società con terzi, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

La Società riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

La Società è tenuta ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

Al personale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

La Società, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi.

Art. 8 – Risoluzione

L'ACR si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla Società con PEC o raccomandata A/R.

L'ACR ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a spese della Società, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'ACR;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Società;
- cessazione o fallimento della Società;
- violazione degli obblighi di tracciabilità;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 94, d.lgs. n. 36/2023 in corso di contratto.

L'ACR potrà recedere - in qualunque momento - dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della Società qualora, per gravi, oggettivi e comprovati motivi, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile o illecita la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, sarà riconosciuto alla Società, in quota proporzionale, il corrispettivo pattuito.

Nel caso in cui l'evento oggetto del presente contratto "Motori Capitale" non si tenga per qualsiasi ragione o, pur svolgendosi, l'Automobile Club Roma intendesse non più partecipare, il presente contratto si intenderà risolto di diritto previa tempestiva comunicazione alla Società. In tale eventualità, nessuna somma sarà dovuta alla Società, ad eccezione delle spese documentate sostenute fino a quel momento e direttamente correlate all'organizzazione dell'evento stesso. La Società dovrà fornire adeguata documentazione comprovante tali spese entro 30 giorni dall'annullamento dell'evento o della partecipazione al medesimo dall'Automobile Club Roma.

Il Contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del cod. civ. negli altri casi esplicitamente previsti dal presente Contratto.

Art. 9 - Responsabilità

La Società si assume ogni responsabilità economica e legale derivante dalla prestazione dei servizi nei confronti di terzi, nonché nei confronti dell'ACR.

Nulla è dovuto dall'ACR alla Società in caso di mancato pareggio costi/ricavi, la cui differenza rimane a carico della Società.

Sono a carico della Società tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli relativi ai collaboratori.

La Società si impegna, altresì, ad osservare tutta la normativa in materia di lavoro, ononerando l'ACR da ogni responsabilità derivante dalla loro inosservanza.

La Società aderisce al Codice di comportamento e al patto di integrità dell'ACR.

Art. 10 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto e nella richiamata documentazione, si fa espresso riferimento al d.lgs. n. 36/2023, al codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) consultabile sul sito internet di ACR.

Le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti per effetto ed in esecuzione del presente Contratto, saranno sottoposti a trattamento per tutte le finalità strettamente connesse alla gestione del presente rapporto nonché per tutti i conseguenti, ulteriori e necessari, adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e riservatezza. La Società considererà strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza in occasione del rapporto di cui al presente Contratto. Gli obblighi della riservatezza, della segretezza e della confidenzialità delle informazioni alla quale si impegna La Società, permarranno anche dopo la cessazione del rapporto instaurato con il presente accordo.

Nessuna delle due Parti avrà obblighi relativamente ad informazioni confidenziali o proprietarie che, per effetti diversi dall'infrazione della confidenzialità sancita dall'accordo:

- a) erano già note a terzi non soggetti a vincoli di confidenzialità;*
- b) siano o diventino di pubblico dominio;*
- c) siano divulgabili in base ad un'autorizzazione scritta dell'altra parte;*
- d) siano rilasciate a fronte di richieste o ingiunzioni provenienti da entità Governative o Ministeriali o dell'attività Giudiziaria alle quali non sia possibile opporre in vincolo di riservatezza.*

Art. 12 - Recesso dal Contratto

ACR può recedere dal Contratto, in qualunque tempo, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del d.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire alla Società almeno **15 (quindici) giorni** prima del recesso.

Art. 13 – Registrazione

Il presente Contratto a scrittura privata sarà soggetto, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione in caso d'uso. In tal caso, tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Sono in ogni caso fatte salve le cause di risoluzione in caso di inadempimento delle clausole previste dal contratto.

Art. 14 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra l'ACR e la Società derivanti dall'esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Roma.

Art. 15 – Allegati al Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti presentati in sede di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Roma, 22 luglio 2024

AUTOMOBILE CLUB ROMA

Il Presidente

Giuseppina Fusco

AXED ACADEMY SRL

Il Legale Rappresentante

Marco Di Pietro